

DELIBERA 11 novembre 2021.

Ratifica del provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online». (Delibera n. 368/21/CONS).

L’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del consiglio dell’11 novembre 2021;

Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» e, in particolare, l’art. 2, comma 38, lettera b);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l’art. 1, commi 65 e 66;

Visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione *online*;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», in particolare l’art. 1, commi 515, 516 e 517;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 238/21/CONS;

Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello»;

Visto il provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES del 5 novembre 2021, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*»;

Udita la relazione del commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell’art. 31 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

Delibera

la ratifica del provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES del 5 novembre 2021, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2021 dai soggetti che operano nel settore dei servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*», unitamente al model-

lo telematico «Contributo PtoB - Anno 2021» (allegato A alla presente delibera) e alle relative istruzioni per la compilazione (allegato B alla presente delibera).

Il testo del provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES, come ratificato dalla presente delibera, è riportato nell’allegato 1.

Il presidente: LASORELLA

Il commissario relatore: ARIA

AVVERTENZA:

Gli allegati al provvedimento presidenziale n. 14/21/PRES e alla relativa delibera di ratifica n. 368/21/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agicom.it

21A07478

BANCA D’ITALIA

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2021.

Emanazione del regolamento recante l’individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

Con il presente provvedimento si emana il regolamento recante l’individuazione delle modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche relative ad alcuni procedimenti di vigilanza nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (il «regolamento»).

Più nel dettaglio, il regolamento, che specifica quanto stabilito in via generale dall’art. 3 del regolamento unitario dei procedimenti amministrativi della Banca d’Italia del 21 luglio 2021, ha ad oggetto le modalità di trasmissione delle istanze e notifiche relative ai procedimenti e alle procedure riguardanti:

- a) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria;
- b) la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, se il procedimento è avviato su istanza di parte;
- c) l’acquisizione di partecipazioni qualificate nei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
- d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
- e) la valutazione dell’idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi.

Come disposto dal regolamento, a partire dal 15 gennaio 2022 le istanze e le notifiche relative ai procedimenti e alle procedure sopra cennate - di competenza della Banca centrale europea e per i quali le relative istanze devono essere trasmesse alla Banca d’Italia - sono inoltrate alla Banca d’Italia attraverso il portale della vigilanza bancaria o *IMAS Portal*. Gli obiettivi perseguiti sono la digitalizzazione dei procedimenti e l’efficientamento dei meccanismi di condivisione delle informazioni tra la



Banca centrale europea e le autorità nazionali aderenti al meccanismo di vigilanza unico tramite lo sviluppo di portali digitali integrati di facile utilizzo.

Ai sensi del regolamento del 9 luglio 2019, recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il regolamento non costituisce atto di regolazione in quanto adottato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non si è pertanto resa necessaria la sua sottoposizione a consultazione pubblica. Il presente provvedimento e il regolamento saranno pubblicati sul sito *web* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e si applica alle istanze e alle notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio 2022. Ai procedimenti amministrativi e alle procedure pendenti alla medesima data continueranno a essere applicate le modalità di trasmissione delle istanze e delle notifiche previste dalla vigente normativa.

Roma, 7 dicembre 2021

Il Governatore: VISCO

Delibera 639/2021

ALLEGATO

REGOLAMENTO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE E DELLE NOTIFICHE RELATIVE AD ALCUNE PROCEDURE E AD ALCUNI PROCEDIMENTI PREVISTI NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DI VIGILANZA UNICO

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 3-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ai sensi del quale per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia stabilisce i termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento e prescrive che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti i capi II, III e IV del titolo II del TUB e successive modificazioni, che regolano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria, lo stabilimento di succursali, la libera prestazione di servizi, nonché l'acquisto di partecipazioni nelle banche e i requisiti dei partecipanti e degli esponenti;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che richiede alla Banca d'Italia la definizione dei termini e delle procedure per l'adozione degli atti e dei procedimenti di competenza;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione dei principi previsti dal medesimo articolo, indicando i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione;

Visto l'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di condizioni di validità delle istanze trasmesse alla pubblica amministrazione per via telematica;

Visto il regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedurali di competenza della Banca d'Italia e della Unità di informazione finanziaria per l'Italia, emanato con provvedimento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 (di seguito, regolamento sui procedimenti amministrativi), e in particolare l'art. 3 che prevede che per i procedimenti amministrativi a iniziativa di parte l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della necessaria documentazione nonché l'art. 16 relativo alle «procedure comuni» alla Banca d'Italia e alla Banca centrale europea;

Visto il regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione europea del 15 ottobre 2013 (RMVU), che attribuisce alla Banca Centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE) del 16 aprile 2014 (RQMVU), che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate;

Vista la circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante le disposizioni di vigilanza per le banche;

Considerato che la Banca centrale europea ha implementato il cosiddetto «Portale IMAS» (o «IMAS *Portab*»), piattaforma *on-line* che supporta la presentazione di istanze, notifiche e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e i soggetti vigilati in relazione a procedimenti di competenza della Banca centrale europea;

Considerato che l'utilizzo, anche per le istanze e le notifiche da indirizzare alla Banca d'Italia in relazione a procedimenti contemplati nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, può accrescere l'efficienza e l'economicità dell'azione della Banca d'Italia e del MVU;

Considerato che per la valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi, a norma dell'art. 26 del TUB, il Portale IMAS è operativo dal 27 gennaio 2021;

Considerato che il Portale IMAS presenta caratteristiche di semplicità nell'accesso tali da non imporre oneri eccessivi ai soggetti che intendano presentare istanze o notifiche ovvero la correlativa documentazione alla Banca d'Italia in relazione alle procedure e ai procedimenti ricadenti nella competenza della Banca centrale europea;

Adotta

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Definizioni e sigle


1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) *Soggetti vigilati meno significativi*: i soggetti di cui all'art. 2, n. 7, del RQMVU insediati in Italia;

b) *Soggetti vigilati significativi*: i soggetti di cui all'art. 2, n. 16, del RQMVU insediati in Italia;

c) *Autorizzazione all'attività bancaria*: la procedura comune disciplinata dall'art. 14 del TUB, dagli articoli 4 e 14 del RMVU, dagli articoli da 73 a 78 del RQMVU e dalla circolare 285, parte prima, titolo I, capitolo 1;

d) *Revoca volontaria dell'autorizzazione all'attività bancaria*: la procedura comune disciplinata dall'art. 14 del TUB, dagli articoli 4 e 14 del RMVU, dagli articoli da 80 a 83 del RQMVU e dalla circolare 285, parte prima, titolo I, capitolo 1, nei casi in cui viene avviata su istanza di parte;



e) Acquisizione di partecipazioni qualificate: la procedura comune disciplinata dall'art. 19, dagli articoli 4 e 15 del RMVU, dagli articoli da 85 a 87 del RQMVU, dal titolo II della circolare Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999;

f) Valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali: la procedura disciplinata dall'art. 26 del TUB, dall'art. 23 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169, dal provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021, dall'art. 4 del RMVU, dall'art. 93 del RQMVU;

g) Procedure riguardanti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi: le procedure previste dall'art. 15 del TUB, dai capitoli 5 e 6, titolo primo, parte prima, della circolare n. 285 e dal titolo terzo della parte seconda del RQMVU, riguardanti il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi di un soggetto vigilato significativo o meno significativo in uno Stato membro dell'Unione europea, il quale è tenuto a darne preventiva comunicazione (notifica) alla Banca d'Italia;

h) Portale IMAS o IMAS *Portal* (di seguito, anche Portale): il portale *on-line* della BCE, raggiungibile anche mediante l'indirizzo reperibile sul sito *web* della Banca d'Italia, attraverso cui i soggetti vigilati significativi e meno significativi e i terzi possono trasmettere istanze, notifiche, informazioni o documenti relativi ai procedimenti e alle procedure di vigilanza di cui all'art. 2, monitorarne lo stato e scambiare informazioni con la Banca d'Italia o con la Banca centrale europea.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi e alle procedure riguardanti:

- a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
- b) la revoca volontaria dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;
- c) l'acquisizione di partecipazioni qualificate in soggetti vigilati significativi e meno significativi;
- d) il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi dei soggetti vigilati significativi e meno significativi;
- e) la valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti vigilati significativi.

Art. 3.

Modalità di redazione e trasmissione delle istanze e notifiche

1. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui procedimenti amministrativi, i soggetti vigilati e i terzi trasmettono alla Banca d'Italia le istanze e le notifiche, nonché la relativa documentazione, volte ad avviare i procedimenti le procedure di cui all'art. 2, nonché ogni successiva integrazione, attraverso il Portale IMAS.

2. La trasmissione di cui al comma 1 è perfezionata con il completamento del processo di caricamento e invio previsto dal portale, secondo le istruzioni tecniche ivi indicate.

3. La trasmissione attraverso il portale lascia impregiudicata ogni valutazione in ordine alla regolarità e alla completezza dell'istanza o della notifica o della relativa documentazione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e si applica alle istanze e alle notifiche trasmesse a partire dal 15 gennaio 2022.

2. Il presente regolamento non trova applicazione alla trasmissione di documenti o dichiarazioni relativi a procedimenti e procedure che alla data del 15 gennaio 2022 risultino già avviate.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 14 dicembre 2021.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022. (Delibera n. 1565/2021).

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 14 dicembre 2021, il Consiglio di presidenza, composto come da verbale;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29-*bis* del suddetto decreto introdotto dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'art. 4, commi 2, 3 e 4, del regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato con delibera del Consiglio del 23 luglio 2019;

Visto lo schema del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2022, proposto dal segretario generale sulla base delle entrate previste, del programma delle spese adeguato al consolidamento dei conti per l'esercizio finanziario in corso e redatto dal Servizio di ragioneria secondo le disposizioni di attuazione dell'art. 2 della legge n. 196/2009;

Vista la proposta formulata in data 9 novembre 2021 dal comitato di presidenza per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2022;

Visto il decreto legislativo n. 91/2011, recante disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

Vista la circolare n. 27/2015 della Ragioneria generale dello Stato che prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche;

Visto il parere favorevole espresso in data 22 novembre 2021 dalla Commissione bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori in data 10 dicembre 2021;

Delibera:

di approvare il bilancio di previsione relativo alle entrate ed alle spese per l'esercizio finanziario 2022 nei valori riportati nell'allegato elaborato contabile e nei termini finanziari di competenza.

Si trasmetta copia al segretario generale e al Servizio ragioneria per quanto di competenza.

Roma, 14 dicembre 2021

Il presidente: LEONE

